

Associazione Genitori Istituto Dosso Verde ONLUS
Via Fasolo 1 - 27100 Pavia
CF 96045800180
Iscritta al n. 91 del Registro Generale del Volontariato
Nella sezione provinciale di Pavia

STATUTO ASSOCIAZIONE GENITORI DOSSOVERDE

Articolo 1 – Costituzione

E' costituita l'associazione denominata "Associazione Genitori dell'Istituto Dosso Verde"-ONLUS.

L'associazione ha la sede principale in Pavia, Via Fasolo 1 e una dipendenza a Milano, Viale Corsica 82.

Essa non ha fini di lucro né vincolo alcuno con partiti e/o movimenti politici.

Ad essa possono aderire, come soci effettivi, i genitori, i tutori, i parenti dei bambini accolti e dimessi dall'Istituto Dosso Verde, nonché come soci sostenitori tutti coloro che, condividendo le finalità dell'associazione ed il suo spirito animatore, intendono farne parte.

L'assemblea può istituire Gruppi Territoriali o Sezioni Distaccate.

I Gruppi Territoriali e le Sezioni Distaccate non hanno autonomia gestionale né organi separati e le loro entrate ed uscite sono integrate nel conto economico generale dell'Associazione. La gestione di queste entità può essere affidata ad un Fiduciario che viene nominato dal Consiglio Direttivo e a questo risponde per il suo operato.

Articolo 2 – Finalità ed obiettivi

L'associazione intende operare nella valorizzazione e nella promozione umana e sociale delle persone con disabilità e delle loro famiglie, nonché nel campo della tutela dei rispettivi diritti civili, perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale, in piena collaborazione e sintonia con il "Dosso Verde" di cui condivide l'opera e lo spirito animatore.

Dette finalità si perseguono tramite la realizzazione dei seguenti obiettivi:

1 . relativi ai soggetti con disabilità ed alle loro famiglie:

- favorire un reciproco aiuto e un atteggiamento sui problemi dell'educatore, del recupero e dell'inserimento sociale delle persone con disabilità;

- favorire l'incontro e la comunicazione tra persone con disabilità, loro famigliari e rappresentanti delle istituzioni;

- ampliare le conoscenze delle famiglie in ambito giuridico, educativo e culturale;

- favorire l'adesione o la collaborazione con associazioni, consorzi, enti locali pubblici o privati , enti nazionali ed internazionali aventi analoghe o complementari finalità;

2 . relativi alle istituzioni e alle amministrazioni pubbliche:

- promuovere lo sviluppo di una rete di servizi orientati secondo il principio della libertà di cura e della libertà di scelta del presidio di cura da parte del fruitore delle prestazioni;

- favorire risposte normative più aderenti ai bisogni delle persone con disabilità;

- promuovere la partecipazione al processo decisionale ed attuativo legato alla definizione e all'erogazione di servizi per le persone con disabilità attraverso la presenza dell'associazione negli ambiti decisionali specie legislativi ad ogni livello (nazionale, regionale, locale);

3. relativi all'appoggio dell'attività dell'Associazione "Istituto Dosso Verde" nella comune identità di valori;

- sostenere i programmi operativi ed il progetto terapeutico pedagogico ed educativo dell'Istituto Dosso Verde, in un quadro di collaborazione, partecipazione e valorizzazione dell'apporto dei genitori, nel pieno e reciproco rispetto delle scelte operative e gestionali;

- promuovere e sostenere le iniziative dirette alla creazione di servizi di assistenza, inserimento familiare, formazione al lavoro e integrazione sociale di persone con disabilità con particolare riguardo a quelle dimesse dall'Istituto Dosso Verde.

L'associazione inoltre si pone inoltre la finalità di costruire un futuro per i ragazzi che frequentano l'istituto e che devono lasciarlo al compimento del quindicesimo (o diciottesimo) anno di età per la naturale fine dell'età evolutiva.

Si prefigge pertanto quale obiettivo la creazione di una nuova struttura residenziale, diurna e con eventuali ambulatori per le persone disabili adulte e pone quindi in atto tutti gli interventi che riterrà opportuni per il raggiungimento di tale obiettivo.

Articolo 3 – Attività

Per il conseguimento degli obiettivi predetti, l'associazione genitori potrà svolgere qualunque attività direttamente connessa con essi specie sotto forma di:

- svolgimento di corsi di aggiornamento e approfondimento dei temi di interesse dei genitori ed attinenti alla disabilità dei propri figli;
- predisposizione di spazi ed opportunità d'incontro tra persone con disabilità, famiglia ed istituzione;
- diffusione e informazione sui servizi e sull'attività dell'Istituto Dosso Verde e sulle problematiche connesse con il recupero delle persone con disabilità, mediante l'utilizzo di mezzi di comunicazione;
- promozione di servizi per le persone disabili e per le loro famiglie.

Sono comunque escluse le attività non connesse, nonché la gestione diretta di strutture di servizi sulla persona. I rapporti di collaborazione e di interscambio tra l'Istituto Dosso Verde e l'Associazione Genitori dell'Istituto Dosso Verde sono regolati da un apposito protocollo d'intesa vincolante per le parti.

Articolo 4 . Durata

L'associazione ha durata indeterminata

II - I SOCI

Articolo 5 - tipologia

Sono soci ORDINARI:

. i genitori, i tutori, i parenti dei bambini accolti e dimessi dall'Istituto Dosso Verde, i medici dell'Istituto;

. le Suore di Maria Consolatrice.

. le persone fisiche e/o i delegati di persone giuridiche che, condividendo le finalità e lo spirito animatore dell'associazione, intendono farne parte per svolgere volontariamente e gratuitamente le attività di cui l'articolo 3.

Sono soci SOSTENITORI:

. chiunque fosse interessato a vario titolo alle attività dell'associazione

Articolo 6 – Diritti e doveri dei soci

I Soci Ordinari hanno l'obbligo del pagamento della quota annuale fissata a 15 euro. Il mancato pagamento per un anno della quota comporta la perdita della qualifica di socio, salva la possibilità di riscriversi nuovamente. I soci ordinari hanno diritto di voto nell'Assemblea, possono diventare membri del Consiglio Direttivo. Vengono aggiornati su tutte le attività e su tutti gli eventi dell'Associazione, possono partecipare attivamente a tutte le attività e a tutti gli eventi dell'Associazione. Possono accedere ai servizi e ai progetti finanziati dell'Associazione.

I Soci Sostenitori non hanno l'obbligo di pagare una quota annuale ma generalmente effettuano una donazione liberale. I soci sostenitori non hanno diritto di voto in Assemblea e non possono diventare membri del Consiglio Direttivo, vengono aggiornati su tutte le attività e su tutti gli eventi dell'Associazione, possono partecipare attivamente a tutte le attività e a tutti gli eventi dell'Associazione. Non possono accedere ai servizi e ai progetti finanziati dell'Associazione.

Tutti i soci devono rispettare le decisioni degli organi associativi.

Articolo 7 – Perdita della qualifica di socio

La perdita della qualifica di socio può avvenire per morte, esclusione e recesso.

Il recesso deve essere comunicato in forma scritta al consiglio direttivo.

L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo per:

- attività in contrasto ai fini associativi;
- mancato rispetto degli obblighi statutari;
- utilizzo strumentale dell'appartenenza all'associazione genitori o del nome.

Contro le deliberazioni del consiglio direttivo, l'interessato può presentare ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, mediante un atto scritto indirizzato al presidente. Questo ultimo sottopone il caso alla successiva assemblea ordinaria.

Il giudizio è inappellabile.

III – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 8 – Organi dell'Associazione

Sono membri dell'associazione tutti gli aderenti iscritti nel registro dei soci, partecipano di diritto alle riunioni purché siano in regola con il versamento della quota associativa relativa all'anno sociale considerato. L'assemblea è convocata dal Presidente in via ordinaria due volte all'anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo ed entro il mese di Dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo. Potrà inoltre essere convocata su richiesta del consiglio direttivo o di almeno un terzo dei soci, entro un mese dalla richiesta medesima.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato a ciascun socio almeno quindici giorni prima della riunione e deve contenere l'indicazione se è ordinaria o straordinaria, l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora dell'assemblea.

L'assemblea è ritenuta valida:

- in prima convocazione qualora siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero di soci presenti o rappresentati.

La deliberazione dell'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza assoluta dei soci presenti e vincolano tutti i soci, compresi gli assenti o i dissenzienti; le deliberazioni sono verbalizzate secondo modalità fissate dal regolamento.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria sono prese a maggioranza qualificata dei soci presenti o rappresentati. Le votazioni avvengono di norma a voto per alzata di mano; è ammesso il conferimento di non più di due deleghe in capo al medesimo socio.

I soci amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti il bilancio e la loro responsabilità di gestione.

Articolo 9 – Funzione dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria:

- elege il presidente dell'associazione ed il vice presidente;
- elege i componenti del consiglio direttivo;
- approva il programma di attività proposto dal consiglio direttivo;
- delibera su eventuali operazioni di straordinaria amministrazione;
- valuta il resoconto programmatico delle attività presentato dal consiglio direttivo e lo approva;
- determina annualmente la quota associativa e la misura dell'eventuale partecipazione delle sezioni al sostegno finanziario della segreteria del consiglio direttivo;
- approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo consolidato dell'associazione.

L'assemblea straordinaria:

- delibera le modifiche dello statuto;
- delibera sullo scioglimento dell'associazione, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Tutte le delibere vanno registrate nel registro delle assemblee a cura del presidente.

Articolo 10 – Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è composto dal Presidente e dal Vice Presidente più un numero di componenti eletto e deciso di volta in volta dall'Assemblea elettiva dei soci come previsto dall' art.11. I membri possono essere al massimo 7.

I componenti del consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La funzione di componente del consiglio direttivo non prevede alcuna retribuzione e dà diritto esclusivamente al rimborso delle spese documentate.

Il consiglio si riunisce almeno due volte l'anno, previa convocazione da parte del presidente ovvero dietro richiesta scritta e motivata di almeno tre componenti dello stesso.

Le delibere vengono assunte a maggioranza assoluta dei presidenti e sono verbalizzate nel libro del consiglio.

Nel caso che il numero dei presenti al consiglio direttivo sia pari il voto del presidente viene conteggiato doppio.

Articolo 11 – Funzione del Consiglio Direttivo

Spetta al consiglio direttivo lo svolgimento di ogni azione necessaria per il conseguimento dei fini statutari secondo gli indirizzi espressi dall'Assemblea.

In particolare spetta al consiglio direttivo di:

- predisporre il programma di attività dell'associazione per il conseguimento dei fini statutari, traducendo in proposte di atti di indirizzo e di coordinamento per l'intera associazione;
- predisporre ogni anno il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo da sottoporre all'assemblea;
- curare e mantenere i rapporti dell'associazione con le istituzioni pubbliche e le associazioni similari nazionali ed internazionali;
- predisporre il resoconto delle attività da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

Il consiglio direttivo si può avvalere di una segreteria organizzativa istituita presso la sede centrale dell'associazione.

Articolo 12 – Decadenza e dimissioni del Consiglio Direttivo

Il componente del consiglio direttivo che non partecipi alle sedute per tre volte consecutive senza giustificato motivo, decade automaticamente dalla carica.

Il consigliere decaduto o dimissionario, le cui dimissioni sono state accettate, viene surrogato dal primo dei non eletti.

In caso di impossibilità alla surroga o in caso di dimissione della maggioranza dei consiglieri, gli altri componenti proseguono nella gestione ordinaria dell'associazione fino alla successiva assemblea, da convocarsi entro tre mesi.

Articolo 13 – Presidente

il Presidente dell'associazione è eletto ai sensi dell'art.11, per tre anni rinnovabili. Analogamente avviene per il vice presidente.

Assume la rappresentanza legale dell'associazione.

Convoca e presiede sia l'assemblea che il consiglio direttivo. In caso di assenza o di impedimento, le relative funzioni sono svolte dal vice presidente.

Egli ha la facoltà di nominare i professionisti che lo rappresentino nelle controversie riguardanti l'associazione qualsiasi stato e grado di giudizio civile, penale e amministrativo.

Il presidente può nominare uno o più procuratori speciali per il compimento di atti determinati.

Articolo 14 – Tesoriere

Il tesoriere è scelto dal presidente, anche al di fuori del consiglio direttivo. Ha i seguenti compiti:

- predispone lo schema del progetto di bilancio da sottoporre al consiglio direttivo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della relativa documentazione;
- provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità delle delibere del consiglio direttivo.

Articolo 15 – Bilancio

Su proposta del presidente, l'assemblea approva il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario. Il primo esercizio si chiude il 31 Dicembre dell'anno di costituzione dell'associazione.

Il bilancio elaborato dal tesoriere è presentato all'assemblea dal consiglio direttivo.

IV – RISORSE E PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 16 – Risorse

Le risorse dell'associazione sono costituite dalle quote associative, dai contributi dei soci o di terzi, dalle sovvenzioni di enti pubblici o privati, rimborsi derivanti da convenzioni, entrate derivanti da iniziative diverse, rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo e da ogni altra liberalità pervenuta all'associazione.

I fondi devono essere depositati presso istituti di credito.

Ogni operazione finanziaria può essere disposta con firma disgiunta dal presidente e dal tesoriere.

Articolo 17 – Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote di iscrizione, da eventuali lasciti e donazioni e dai beni acquistati.

Il patrimonio deve essere rivolto al perseguimento degli scopi istituzionali. All'associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi di capitale durante la vita dell'associazione stessa.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

V – MODIFICHE DELLO STATUTO – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18 – Modifiche dello statuto

Le proposte di modifica dello statuto devono essere presentate all'assemblea straordinaria da uno degli organismi statuari o da almeno 1/3 dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci. Gli articoli 1 e 2 sono modificabili solo con il consenso di tutti i soci.

Articolo 19 –Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio devono essere dall'assemblea straordinaria, a maggioranza qualificata.

In caso di scioglimento, l'associazione nominerà un liquidatore; il patrimonio sociale non potrà essere ripartito tra i soci ma dovrà essere devoluto ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale(ONLUS), con preferenza all'Istituto Dosso Verde di Pavia o di Milano con vincolo di destinazione ad attività rivolte alle famiglie delle associazioni di famiglie che abbiano finalità analoghe.

Articolo 20 – Disposizioni finali

Il presente statuto viene reso operante attraverso un regolamento attuativo. Per quanto non previsto nel presente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge in materia.